

Gaetano Marcaccio

Giurisdizione ecclesiastica e diritti dello Stato

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Nascita ed evoluzione della giurisdizione ecclesiastica negli ordinamenti secolari pre-separatisti – 3. Ordinamento separatista e ordinamento neo-confessionista: la rilevanza civile della giurisdizione ecclesiastica nello Stato liberale e in quello fascista – 4. Gli spazi di *potestas iudicialis* canonica matrimoniale nell'ordinamento costituzionale, tra laicità e libertà religiosa – 5. (Segue) Le recenti innovazioni e i nuovi scenari di interazione.

1. Premessa

Il termine giurisdizione assume differenti significati a seconda dell'angolo di visuale dal quale lo si osserva. Nel diritto canonico indica qualsiasi potere spettante alla Chiesa per reggere e governare i fedeli, che comprende «*sia l'ordinaria potestà di governo spettante alla gerarchia ecclesiastica nei confronti dei fedeli, sia la potestas iudicialis (cosiddetta giurisdizione in senso stretto), e cioè il potere di applicare nei singoli casi controversi le norme giuridiche canoniche dettate dagli organi competenti della Chiesa cattolica*»¹. Nel diritto italiano, invece, designa la sola *potestas iudicialis*, intesa quale attività di garanzia e conservazione del diritto e dell'ordine, mediante la composizione delle controversie con pronunce stabili e definitive². Alla luce di ciò, appare opportuno specificare in via preliminare che, nel prosieguo del lavoro,

¹ S. LARICCIA, *Giurisdizione ecclesiastica*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 469-470. In argom., cfr. F. SALERNO, *Foro canonico*, in *Enc. Dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 1 ss..

² Cfr. G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, X ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 480. Il dibattito dottrinario sul concetto di giurisdizione è annoso ed è tuttora vivo. Svariati studiosi hanno provato a fornirne una definizione corretta ed onnicomprensiva, senza giungere però ad esiti soddisfacenti. Di qui, la posizione di altra dottrina che ritiene improduttiva o, addirittura, impossibile tale attività. In argom., cfr. G. SERGES, *Principi in tema di giurisdizione*, in F. MODUGNO (a cura di), *Lineamenti di diritto pubblico*, II ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 629-630.

esso verrà declinato unicamente in tale seconda accezione; ragion per cui, ogniqualvolta si adopererà l'espressione giurisdizione ecclesiastica ci si riferirà esclusivamente al potere dei giudici confessionali di comporre giudizialmente alcune controversie.

A tale precisazione se ne affianca un'altra, che delimita ulteriormente i confini dell'analisi, circoscrivendola all'esperienza della sola Chiesa cattolica. La scelta origina sia da ragioni legate alla nostra storia, sia da motivazioni più marcatamente giuridiche, connesse all'antichissimo riconoscimento da parte del Cristianesimo – e, successivamente, del Cattolicesimo – dell'esistenza di una dualità di potestà che traspare chiaramente nel principio evangelico del «*rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio*»³. Simile consapevolezza non è riscontrabile nelle altre due grandi religioni monoteiste, Ebraismo ed Islam, che nascono e si forgiavano come sistemi monisti ed avvertono ancora oggi più di qualche difficoltà a scindere completamente la sfera temporale da quella spirituale⁴. Ne consegue pertanto la grande difficoltà, se non vera e propria impossibilità, di vagliare per esse alcuni profili di interazione tra esperienza secolare e religiosa.

Da ultimo, una specificazione sulla individuazione del tema. Nel contesto pluri-religioso attuale, nel quale persone di fedi e culture differenti si trovano a dover necessariamente convivere, interrogarsi sulle relazioni tra giurisdizione ecclesiastica e diritti dello Stato potrebbe sembrare una scelta discutibile. Seppur nella diffusa consapevolezza che alcune pronunce canoniche abbiano tuttora una certa valenza civile, agli occhi di molti la tematica in oggetto potrebbe apparire anacronistica o, addirittura, un semplice retaggio del passato in via di superamento.

Non è così. Come avremo modo di vedere, oggi il ordinamento italiano riconosce alcuni spazi giuridici alle pronunce dei giudici della Chiesa addirittura nella convinzione che, per tal via, possano trovare attuazione quei principi di laicità e di libertà religiosa fatti propri dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali ed internazionali.

Naturalmente ad una tale strutturazione giuridica ci si è giunti con il trascorrere dei secoli. Nella storia, infatti, l'incidenza della giurisdizione

³ Cfr. *Vangelo Matteo* 22.21; *Vangelo Marco* 12.17; *Vangelo Luca* 20.25. In argom., cfr. G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, III ed., AVE, Roma, 2007; G. DALLA TORRE, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma, 2008; O. CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in «Diritto & Religioni», anno VI, n. 2, 2011, pp. 450 ss.

⁴ *Ex multis*, cfr. P. LILLO, *Ebraismo ed Islamismo: tensioni monistiche ed aperture pluralistiche*, in «Dir. eccl.», fasc. 1, 2002, pp. 103 ss..

ecclesiastica nei vari tipi di ordinamenti secolari è risultata estremamente cangiante, e comunque fortemente condizionata tanto dai contingenti rapporti tra potere temporale e spirituale, quanto dal grado di evoluzione del diritto statale in relazione ai principi di laicità e libertà religiosa. Elementi che consentono di individuare due macro-periodi, nettamente distinti tra loro: il primo, che va dall'Impero romano alla fine del XVIII secolo, nel quale il potere secolare e la *potestas* della Chiesa si intrecciano, senza mai unirsi del tutto, ed i richiamati corollari non trovano spazi né giuridici né sociali; l'altro, dal separatismo ai giorni nostri, che in netta rottura con il passato determina la divisione – per quanto possibile – delle faccende temporali da quelle spirituali, nonché la progressiva emersione della laicità e della libertà religiosa. Proprio per questo, un'analisi storico-giuridica sull'evoluzione del rapporto tra giurisdizione ecclesiastica ed ordinamenti secolari succedutisi nel tempo può risultare essenziale per comprendere i motivi che giustificano – e, in un certo senso, promuovono – una loro persistente interazione.

2. *Nascita ed evoluzione della giurisdizione ecclesiastica negli ordinamenti secolari pre-separatisti*

La giurisdizione ecclesiastica nasce agli albori del Cristianesimo, in via di prassi, quando i fedeli della nuova religione monoteista iniziano a devolvere al capo della comunità locale il compito di comporre le controversie civili sorte tra loro. La scelta non origina soltanto dai motivi fideistici che impongono loro di non farsi giudicare dagli ingiusti giudici dell'Impero⁵, ma scaturisce soprattutto dalla necessità di tutelare la loro incolumità personale.

Nel primo periodo di diffusione del Cristianesimo⁶, l'Impero romano non conosce alcuna forma di tolleranza religiosa intra-ordinamentale. Al pari degli altri ordinamenti secolari del tempo, contempla una mera tolleranza religiosa esterna, che se da un lato consente ad ogni altro popolo di pregare gli dei che preferisce⁷, dall'altro non riconosce ai propri sudditi

⁵ Prima Lettera ai Corinzi, (I Cor. 6, 1-10). In argom., cfr. G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 5-6.

⁶ Cfr. S. FERRARI, *Diritto e religione nella storia d'Europa. Premesse storiche allo studio del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 7 ss..

⁷ «I popoli antichi, al modo stesso che consideravano cosa tutta propria e per essi ottima, la loro religione, così ritenevano pure la religione particolare e propria degli altri popoli come ottima per essi», F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, a cura di F.

una libertà di tal specie, anzi osteggia – anche con la forza – qualsiasi tentativo di uscire dal circuito prestabilito di divinità nazionali⁸. Si presenta, poi, particolarmente efferato nei confronti dei cristiani i quali, oltre ad opporsi alla venerazione delle divinità romane, rifiutano il culto imperiale e manifestano a più riprese la loro carica rivoluzionaria, sia politica che valoriale⁹. L'avversione sfocia in feroci persecuzioni, che impongono ai cristiani di rimanere nascosti nelle catacombe, perché nemici pubblici da sterminare. Nello scenario delineato, è chiaro che le decisioni dei giudici confessionali cui ci si riferiva in precedenza non abbiano, né possano avere, alcuna rilevanza nell'ordinamento secolare.

La condizione dei cristiani muta con la salita al soglio imperiale di Costantino il quale, presagendo anche gli enormi benefici politici che avrebbe potuto trarre da tale mossa¹⁰, trasforma il Cristianesimo in *religio licita* (Editto di Milano, 313 d.C.). Indi, adotta una serie di provvedimenti che favoriscono la Chiesa, tra cui due costituzioni imperiali che attribuiscono rilevanza giuridica civile alla giurisdizione ecclesiastica, ormai passata nelle mani dei vescovi con la strutturazione di un più solido apparato clericale¹¹. Al netto delle accese discussioni che dividono la dottrina romanistica sulla natura e sui limiti della giurisdizione dei vescovi nella tarda antichità¹², il

Margiotta Broglio, *Il Mulino*, Bologna, 1974, p. 31. Analog., cfr. P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa*, vol. I, *Chiesa e Stato dall'avvento del Cristianesimo agli inizi della monarchia assoluta*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 2; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiesa*, II ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 6 ss.; C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, Atti del convegno (Senato della Repubblica 5 maggio 2016), a cura di R. Benigni, *Prefazione* di G. Napolitano, Roma TrE-Press, Roma, 2017, p. 28.

⁸ In argom., cfr. A.C. JEMOLO, *Culti (libertà dei)*, in *Enc. Dir.*, vol. XI, 1962, p. 456; F. RUFFINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico italiano*, Giappichelli, Torino, 1930, p. 15; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., p. 29-30; P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale*, II ed., Giuffrè, Milano, 1978, pp. 264 ss.; L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico. Parte generale*, II ed., UTET, Torino, 1987, pp. 27 ss.; F.P. CASAVOLA, *Laicità e Stato. L'esperienza italiana*, in AA. VV., *Lessico della laicità*, Studium, Roma, 2007, p. 101; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 5 ss..

⁹ Alcuni precetti cristiani minano dalle fondamenta la società romana. Tra questi, «*il comandamento dell'amore del prossimo e il rispetto della persona umana – di ogni persona, uomo o donna, schiavo o libero, connazionale o forestiero – implicano [implicavano] un ribaltamento di consuetudini, di istituti, di precetti dalle radici millenarie*», A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 24.

¹⁰ *Ex multis*, cfr. H. SCULLARD – M. CARY, *Storia di Roma. Il principato e la crisi dell'Impero*, vol. III, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 308 ss..

¹¹ La prima viene adottata nel 318 d.C. ed è rinvenibile nella *Collectio Sirmondiana: Sirm.* 1; la seconda risale al 333 d.C. ed è inserita nel Codice Teodosiano: *C. Th.* 1.27.1.

¹² Il dibattito verte principalmente sull'attribuzione o meno «*ai tribunali ecclesiastici di*

dato che rileva è la penetrazione delle decisioni vescovili nell'ordinamento secolare, rafforzata dalla loro inappellabilità innanzi ai tribunali laici¹³. Da questo momento in poi, la rilevanza civile di siffatte pronunce costituisce una costante, che viene confermata, sebbene con alcune modifiche, anche dagli imperatori successivi.

Naturalmente, ciò non deve far pensare ad una struttura in cui la giurisdizione ecclesiastica surclassa quella secolare, né ad un apparato in cui la divisione delle competenze sia chiara e netta. È più realistico immaginare uno scenario in cui le due giurisdizioni si mischiano e si confondono, non solo riconoscendo al giudice ecclesiastico la possibilità di decidere questioni temporali, ma anche attribuendo a quello statale la facoltà di pronunciarsi in materia religiosa¹⁴. Al punto che, nel 546, la *Novella* 123 al *Corpus Iuris Civilis* legittima ufficialmente addirittura la revisione da parte del tribunale laico delle sentenze ecclesiastiche nei cui giudizi sia coinvolto un religioso¹⁵.

Questa confusione tra sacro e profano rispecchia la più accesa monofessionalità che caratterizza il territorio imperiale, nel quale non si rinvengono spiragli per quei principi di laicità e libertà religiosa che avrebbero potuto costituire il presupposto per il superamento della mescolanza. Anzi, riflettono quel legame indissolubile che porta gli imperatori cristiani, da Costantino in poi, a ritenersi «*legittimati ad*

competenze giurisdizionali originarie ed esclusive», F. PERGAMI, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi*, Atti del convegno (Siena 13-15 dicembre 2001), LED Edizioni Universitarie, Milano, 2011, p. 215. In particolare, la Costituzione del 318 sembra attribuire alla *episcopalis audientia* una natura meramente arbitrale, confermata poi dalle Costituzioni di Arcadio ed Onorio del 398 (C.I. 1.4.7); mentre quella del 333 pare fornirle una competenza giurisdizionale originale ed esclusiva.

¹³ Cfr. F. PERGAMI, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero*, cit., p. 216. L'A. si riferisce altresì ad I. CREMEDAS UGARTE, *Derecho romano, comunidad cristiana y episcopalis audientia*, in «Seminarios complutenses de derecho romano. Revista complutense de derecho romano y tradición romanística», n. 8, 1996, pp. 99 ss.; J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp. 101 ss..

¹⁴ Emblematico un caso del 369 d.C., riportato in Costituzione 20 *C. Th.* 11.36, che riferisce del ricorso di un certo Cronopio al proconsole d'Africa, finalizzato a contestare la decisione sinodale che gli rifiuta la qualifica di vescovo. Ricorso che lascia presupporre la possibilità per il giudice laico di rivedere la decisione ecclesiastica. In argom., cfr. F. PERGAMI, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero*, cit., pp. 216 ss..

¹⁵ «*Contro la decisione vescovile, infatti, era espressamente ammesso l'appello al tribunale civile: la decisione del tribunale laico avrebbe acquistato il carattere della definitività [...] se confermativa della prima pronuncia [...], mentre sarebbe stata oggetto di possibile nuovo gravame, secondo le regole ordinarie [...] in caso di difformità*», F. PERGAMI, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero*, cit., p. 223.

*intervenire anche in questioni strettamente religiose e persino teologiche, sino a prendere l'iniziativa di convocare alcuni dei concili e di seguirne da vicino lo svolgimento cercando attivamente di influire sulle decisioni»*¹⁶. Tant'è che, alla metà del IV secolo, Costanzo II afferma «*quel che io voglio deve valere come canone della Chiesa*». Oppure, quasi duecento anni dopo, Giustiniano si auto-attribuisce «*il compito di custode della purezza del dogma cristiano e di garante dell'onestà degli ecclesiastici*»¹⁷.

La contiguità diventa poi la grande caratteristica del regime cesaropapista che si instaura nella parte orientale dell'Impero e persiste per secoli. L'Occidente invece, dopo la caduta della *pars occidentalis* dell'Impero romano (V sec. d.C.), vive una storia differente, certamente influenzata dalla graduale acquisizione di potere da parte del vescovo di Roma. Sebbene in queste lande già alla fine del Quattrocento si diffondano le tesi gelasiane di separazione tra potere secolare e spirituale¹⁸, costantemente riproposte nel tempo con formule differenti, nella lotta continua tra il nuovo potere imperiale ed il papato, mai nessun sovrano temporale pensa di allontanarsi definitivamente dal Cristianesimo o, più semplicemente, di privare la Chiesa di alcune sue funzioni. Tutto ciò si riflette anche sulla giurisdizione ecclesiastica, che conserva una certa rilevanza civile pure nei momenti in cui prevale l'Impero. Emblematico il caso della incidenza secolare della *potestas iudicialis* della Chiesa tra il IX ed l'XI secolo¹⁹, ossia in pieno cesaropapismo occidentale.

La situazione non cambia, anzi si rafforza, con l'avvento della teocrazia, frutto dello Scisma d'Occidente (1054) e della pedissequa Riforma gregoriana. Dalla metà dell'anno Mille alla fine del XIII secolo vive la *res publica gentium christianarum*, società all'interno della quale vi è una vera e propria compenetrazione tra faccende temporali e religiose. Questo archetipo di ordinamento è regolato dall'*utrumque ius*, risultato dell'unione tra diritto sacro e secolare, ed è abitato dal *civis-fidelis*, soggetto sottoposto a precetti tanto giuridici quanto religiosi, che avverte più di qualche difficoltà

¹⁶ A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 29.

¹⁷ M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiesa*, cit., p. 40. Il riferimento è alla Novella 6 al *Corpus Iuris Civilis*, benché tutto il CIC contenga molteplici disposizioni contro eretici, blasfematori, scismatici, pagani, ebrei e tutti coloro che minano in ogni altro modo la serenità della Chiesa o della dottrina cristiana.

¹⁸ Sulla scorta del passo evangelico «*rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio*» (Matteo 22.21; Marco 12.17; Luca 20.25), per papa Gelasio: «*Due sono [...] quelle che reggono principalmente questo mondo: la sacra autorità dei vescovi e la potestà regale. Delle quali tanto più grave è la responsabilità dei sacerdoti in quanto devono rendere conto a Dio di tutti gli uomini, re compresi*» (Lettera all'imperatore di Costantinopoli Atanasio, 494 d.C.).

¹⁹ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., pp. 56-57.

nel cercare di scindere tra obblighi di legge e di fede²⁰.

Tutto ciò influenza in vario modo anche il settore della giurisdizione, che subisce vari cambiamenti²¹, tutti tesi alla concessione di maggior spazio civile ai giudici della Chiesa. È opportuno partire, però, dai mutamenti interni al sistema giurisdizionale ecclesiastico, frutto della politica accentratrice perseguita da Roma. Tra i più importanti, la concessione al *civis-fideles* del diritto di ricorrere al papa avverso ogni decisione vescovile, anche semplicemente interlocutoria e non definitiva; oppure, quella di instaurare la causa direttamente innanzi al pontefice, evitando di adire preliminarmente il vescovo competente per territorio (c.d. giudizio *omisso medio*). Ancora, il riconoscimento ai vescovi della possibilità di chiedere al papa un parere giuridico preventivo per risolvere una questione complessa. In realtà, questa corsa verso il centro viene giustificata dall'attribuzione alla figura del pontefice – afferma papa Alessandro III – dei doveri di «*aprire le orecchie ai reclamanti*»²² e di «*giudicare bene*»²³, ma ben presto presenta i propri limiti. Le difficoltà soprattutto organizzative di un apparato estremamente verticistico spingono i papi a delegare sempre più spesso a vescovi o altri prelati locali il potere di giudicare in loro nome, limitandosi a fornire il principio giuridico da applicare (c.d. *lettere decretali*)²⁴.

Se questo è quanto accade sul piano interno, circa l'esterno è solo il caso di ricordare che nella *res publica christiana* il rapporto tra giurisdizione ecclesiastica e ordinamento secolare si stringe di molto. Basti pensare alle due maggiori questioni che dividono i giuristi dell'epoca. La prima afferisce all'impugnabilità o meno dinanzi al vescovo di una decisione resa da un giudice laico, risolta dalla maggior parte dei canonisti dell'epoca in senso sfavorevole²⁵. La seconda riguarda l'attribuzione o meno al giudice canonico

²⁰ Ad esempio, nella società del tempo il battesimo è il titolo che consente l'ingresso sia nella comunità religiosa, sia in quella civile; oppure, il mancato rispetto di alcuni precetti confessionali determina conseguenze in ambito sia fideistico che secolare. Cfr. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea, legislazione italiana*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 40 ss..

²¹ Per qualche richiamo storico sui diversi spazi riconosciuti al foro ecclesiastico nei vari territori italiani, cfr. O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, II ed., Giuffrè, Milano, 1970, pp. 4 ss.; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 219 ss..

²² *Collectio Wigorniensis*, ed. Lohmann (ZSS, KA, 22, 1933, p. 134).

²³ PETRUS CANTOR, *Verbum abbreviatum*, 65 (PL 205, col. 199).

²⁴ La lettera decretale contiene sia la delega a giudicare, che il principio da seguire nella decisione. Inizialmente, tale principio risolve soltanto il caso concreto; col tempo, acquista valore di precedente da seguire per la composizione di controversie simili. In argom., cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., pp. 104 ss..

²⁵ Tra questi vi è papa Innocenzo IV, il quale si oppone a tale pratica in ragione del principio della distinzione dei due fori. Cfr. Papa INNOCENZO IV, *Apparatus a Liber Extra*, X 1.29.38

della competenza a giudicare le controversie di natura civile che incidono indirettamente sulla salvezza dell'anima, come i giudizi concernenti negozi rafforzati dal giuramento²⁶. Prescindendo dalle ragioni a sostegno dell'una o dell'altra tesi, ciò che rileva è il dato fattuale, incontrovertibile, della forte interazione tra giurisdizione ecclesiastica ed ordinamento secolare. Che consente alle pronunce rese dalla prima di trovare spazi nel secondo.

Si aggiunga, infine, la nascita di nuovi settori che presuppongono la commistione spirituale-temporale. I quali, da un lato, attribuiscono la competenza decisoria ai tribunali ecclesiastici e quella esecutiva all'autorità secolare; dall'altro, prevedono che gli effetti della sentenza canonica si ripercuotano nell'ordinamento temporale. Emblematico il caso dell'Inquisizione, materia in cui la Chiesa giudica l'eretico, il braccio secolare esegue la pena comminatagli²⁷ e l'ordinamento temporale assorbe la sentenza facendone derivare conseguenze anche sul piano civile²⁸.

La fine della teocrazia coincide con la nascita di uno Stato nazionale forte, suggellato dalla dimostrazione di supremazia di Filippo il Bello su papa Bonifacio VIII e sulla Chiesa in genere. Tali avvenimenti fungono da presupposto logico per la successiva maturazione di un nuovo modello di relazioni Stato-Chiesa, detto giurisdizionalismo²⁹, fondato sul controllo e sul condizionamento del primo sulla seconda mediante l'esercizio dei c.d. *iura maiestatica circa sacra*³⁰. Come prevedibile, il mutamento condiziona

significantibus; a X 1.33.6 solitae benignitatis, a X 2.2.7 verum.

²⁶ Tanto «perché l'eventuale spergiuo mette [metteva] a repentaglio la salvezza dell'anima», A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 204. L'A. precisa: «presso i civilisti la difesa dell'ambito riservato alla giurisdizione temporale è [fu] netta, con qualche spunto critico nei confronti della Chiesa».

²⁷ La competenza del braccio secolare origina dalla volontà della Chiesa di non macchiarsi con l'esecuzione di pene violente, che però non esita a comminare, lasciando la mera attuazione materiale ad altri soggetti. Quanto esposto è confermato dalle bolle *Ad abolendam* (1184) di papa Lucio III ed *Excommunicamus* (1231) di papa Gregorio IX.

²⁸ La conseguenza giuridica più frequente è l'espropriazione all'eretico di tutti i suoi beni. Ciò è possibile proprio in ragione della riferita commistione temporale-spirituale, che consente addirittura a papa Innocenzo III di equiparare, nella decretale *Vergentis in senium* (1199), il crimine di eresia al *crimen laesae maiestatis*.

²⁹ Sul giurisdizionalismo, A.C. JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 185 ss.; F. RUFFINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 18 ss.; P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 283 ss.; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 83 ss.; L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 63 ss.; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 107 ss.; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 69 ss.; C. FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, in D. EDIGATI – L. TANZINI (a cura di), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Aracne, Roma, 2015, pp. 305 ss..

³⁰ Con l'avvento del giurisdizionalismo, «la Chiesa, come istituzione universale, cosmopolitica

anche il rapporto tra giurisdizione ecclesiastica e ordinamento secolare. Se da un lato la prima continua ad emanare alcune sentenze che conservano una certa rilevanza nel secondo, dall'altro subisce molto di più l'influenza dell'autorità temporale, che incide su di essa attraverso due importanti diritti maiestatici. Innanzitutto, lo *ius nominandi*, che consente allo Stato di concorrere alla nomina degli ufficiali ecclesiastici e dei vescovi, quindi dei soggetti che collaborano attivamente nell'esercizio del potere giurisdizionale della Chiesa. In secondo luogo, lo *ius appellationis*, che permette ai privati di ricorrere al sovrano per ottenerne la modifica o la dichiarazione di inefficacia di sentenze o provvedimenti ecclesiastici ritenuti ingiusti³¹, i quali verranno nuovamente valutati nella forma e nel contenuto, ed alla luce del diritto canonico, agendo il sovrano quale *custos et vindex canonum*³². Almeno inizialmente l'appello al sovrano, o appello per abuso, è finalizzato ad evitare illegittime intrusioni dei giudici ecclesiastici in materie di stretta competenza statale; col tempo, subisce l'effetto inverso, legittimando un progressivo sconfinamento dell'autorità secolare nel campo della giurisdizione ecclesiastica, riducendo gli spazi di quest'ultima, depotenziandola e privandola di autonomia.

Tale condizione di controllo statale sulla Chiesa e sul suo operato, giustificato dall'attribuzione al sovrano di un potere divino di supervisione, persiste fino alla diffusione del separatismo che, spingendo per l'indipendenza e l'indifferenza tra ordine secolare e spirituale, influenza anche le relazioni tra la *potestas iudicialis* ecclesiastica e l'ordinamento temporale.

sarà superiore e rispettabile, ma la Chiesa cattolica in quanto vive in uno Stato e dà vita in questo ad istituti particolari, costituisce una collettività che deve soggiacere alla sovranità civile, deve ammettere la superiorità dello Stato, e deve riconoscere in questo una quantità di diritti sopra di essi», F. RUFFINI, Relazioni tra Stato e Chiesa, cit., p. 87.

³¹ Cfr. P.G. CARON, *L'appello per abuso*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 3; A.C. JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, cit., p. 188; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 89-90; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 71.

³² Il sovrano agisce quale *custos et vindex canonum* in ragione di una duplice legittimazione, storica e gius-pubblicistica. La prima origina tanto dalla struttura dell'ordinamento imperiale romano, che attribuisce all'imperatore la qualità di supremo capo religioso, quanto dagli scritti di papa Leone Magno, che riconosce espressamente all'imperatore la qualifica di supremo custode dei canoni ecclesiastici. La seconda, invece, nasce dal principio assolutistico secondo il quale spetta al principe la funzione di proteggere i sudditi contro ogni violenza, compresa quella che potrebbe derivare dagli abusi dell'autorità ecclesiastica. In argom., cfr. P.G. CARON, *L'appello per abuso*, cit., pp. 8 ss.

3. *Dal separatismo dell'Italia liberale al neo-confessionismo fascista: gli effetti sulla giurisdizione ecclesiastica*

Verso la fine del XVIII secolo, l'avvento delle tesi separatiste agevola la cessazione del controllo statale diffuso sulla Chiesa e sulla sua giurisdizione, ponendo il seme per la crescita di un rapporto Stato-Chiesa impostato su paradigmi del tutto nuovi. Esse propendono per la scissione tra faccende secolari e fideistiche, ma soprattutto rappresentano la rivoluzione copernicana nelle relazioni tra potere temporale e spirituale, concedendo ad ognuno di essi un preciso e autonomo ambito operativo, nel quale l'altro non può entrare³³. Alla luce delle difficoltà pratiche nella realizzazione di un sistema separatista a compartimenti stagni ed assolutamente impenetrabili³⁴, gli ordinamenti optano per soluzioni meno nette. Su tali basi nascono i due modelli classici di separatismo, quello statunitense e quello francese, estremamente diversi sotto molti aspetti³⁵, ma accomunati dall'affermazione

³³ Sul separatismo, cfr. F. RUFFINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 102 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La qualificazione giuridica delle relazioni fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica. Rassegna critica degli orientamenti della dottrina e spunti ricostruttivi*, in «Arch. Giur.», fasc. 1-2, vol. CLXV, STEM Mucchi, Modena, 1963; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 141 ss.; P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 289 ss.; M. TEDESCHI, *Il sistema separatista*, in Id., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987; F. ONIDA, *Separatismo*, in *Enc. Dir.*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989; C. CARDIA, *Stato laico*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990; G. LEZIROLI, *Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giuridico cristiano*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 104 ss.; P. BELLINI, *La politica ecclesiastica italiana. Dal liberalismo al fascismo*, in *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002)*, Atti del convegno (Ferrara 25-26 ottobre 2002), a cura di G. Leziroli, Jovene, Napoli, 2004, pp. 15-16; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiese*, cit., pp. 137 ss.; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 74 ss..

³⁴ Le ragioni di tale impossibilità risiedono sia nell'esistenza di materie miste, ove precetti giuridici e religiosi si intersecano ineluttabilmente (es. matrimonio), sia nell'identità dei soggetti destinatari delle norme di diversa natura, che spesso assumono la duplice veste di cittadini e di fedeli. In tema di inattuabilità del separatismo puro, cfr. F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 178-179; P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 292 ss.; L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 80; M. TEDESCHI, *Il sistema separatista*, cit., pp. 211-212; M. TEDESCHI, *Alle radici del separatismo americano*, in Id., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, pp. 247 ss.; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiese*, cit., pp. 143 ss..

³⁵ Per motivi storici, politici e sociali differenti, il separatismo americano presenta uno spiccato afflato religioso e tende ad includere ogni confessione all'interno dell'ordinamento, diffidando invece dai sostenitori dell'ateismo e dell'agnosticismo. Di contro, quello francese si mostra sin da subito "nemico delle religioni", cercando di ridurre al massimo gli spazi pubblici concessi ad ogni confessione. Sui due separatismi, cfr. F. RUFFINI, *Lezioni di diritto*

di alcuni principi del tutto innovativi.

Sulla scorta dell'imprescindibile postulato della divisione e della reciproca indifferenza tra sfera temporale e spirituale, che impone al potere secolare di non occuparsi delle faccende ecclesiastiche e alla Chiesa di non influenzare quelle temporali, lo Stato separatista pianta il seme per la nascita di una primigenia laicità e di un'embrionale libertà religiosa. Conseguentemente, assume un approccio tendenzialmente paritario nei confronti delle diverse fedi³⁶, depotenzia la rilevanza giuridica delle idee religiose individuali³⁷, cancella il valore civile del diritto canonico e delle regole religiose. Limitatamente al nostro tema, in applicazione del principio di reciproca indifferenza tra ordinamenti, da un lato elimina l'influenza del potere temporale sulla giurisdizione della Chiesa di cui ai vecchi diritti maiestatici, dall'altro ridimensiona gli spazi ordinamentali attribuiti alla *potestas iudicialis* ecclesiastica, fin quasi a cancellarli. Ciò anche in conseguenza della soppressione di alcune materie miste, precedentemente sottoposte a regole sia civili che canoniche, le quali determinavano interferenze pure sul piano giurisdizionale. Emblematico il caso francese, che non attribuisce più rilevanza al matrimonio religioso e che regola gli enti ecclesiastici come se fossero privati, caducando in radice ogni problema di individuazione della giurisdizione (ecclesiastica o secolare) competente.

Dalla fine degli anni Quaranta dell'Ottocento l'onda del separatismo investe anche alcuni Stati italiani pre-unitari, tra cui quello sabauda, che costituirà il motore della successiva unità nazionale. Proprio in questi anni, il Regno di Sardegna adotta una serie di misure legislative che lo traghettano dalla precedente impostazione giurisdizionalista a quella separatista. Tra queste spicca il nuovo testo costituzionale (Statuto Albertino, 1848) che, sebbene appaia ancora troppo legato al vecchio confessionismo, al punto da qualificare una certa fede come religione di Stato, in realtà pone le fundamenta

ecclesiastico italiano, cit., pp. 115 ss. e 132 ss.; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 174 ss.; C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 22 ss. e 29 ss.; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 148 ss. e 151 ss.; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 78 ss. e 75 ss..

³⁶ Riferendosi al separatismo francese, Francesco Ruffini afferma che «il legislatore pone tutti quanti i culti sopra una medesima linea; e prende tutte le precauzioni, non solo perché tutti si possano esercitare liberamente, non solo perché l'un culto non opprime l'altro, ma ancora perché nessun culto si possa fare, com'egli dice, esclusivo o dominante o persecutore», F. RUFFINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 133. Tali considerazioni valgono anche per quello americano.

³⁷ «Lo Stato è la casa comune per tutti, e tutti sono liberi di coltivare la religione e le opinioni che preferiscono, anche perché la qualità di fideles non incide più sulla vita pubblica», C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, cit., p. 21.

giuridiche dalle quali nascerà il separatismo italiano³⁸. Emblematico il caso della seconda parte del suo art. 1 il quale, proclamando la tolleranza per ogni culto esistente in conformità alla legge, legittima una progressione normativa che ben presto arriva a ritenere che «*la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari*» (c.d. Legge Sineo, 19 giugno 1848, n. 735)³⁹.

Se queste innovazioni rappresentano una prima apertura agli embrionali principi di laicità e libertà religiosa, negli anni che seguono si registrano molti altri interventi che rappresentano il frutto più maturo di quel separatismo peninsulare intriso di moderatismo, che cerca di mediare tra esigenze statali ed ecclesiastiche, evitando contrasti accesi con la religione⁴⁰. Tra questi, particolarmente rilevante per quanto di nostro interesse la prima Legge Siccardi del 9 aprile 1850, n. 1013, che sopprime il foro ecclesiastico⁴¹

³⁸ Sul separatismo italiano, cfr. P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1868)*, in *La legislazione ecclesiastica*, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, a cura di P.A. D'Avack, Neri Pozza, Milano, 1967; G. CAPUTO, *Il separatismo cavouriano*, in *La legislazione ecclesiastica*, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, a cura di P.A. D'Avack; G. PEYROT, *La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *La legislazione ecclesiastica*, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, a cura di P.A. D'Avack, pp. 519 ss.; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 155 ss.; A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione ai giorni nostri*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1981, pp. 3 ss.; M. TEDESCHI, *Il sistema separatista*, cit., pp. 205 ss.; G. LEZIROLI, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 110 ss.; P. LILLO, *I limiti all'esercizio della libertà religiosa nell'Italia liberale*, in «Quad. dir. e pol. eccl.», n. 1, 2003; P. BELLINI, *La politica ecclesiastica italiana*, cit., pp. 11 ss.; C. CARDIA, *Le sfide della laicità*, cit., pp. 37 ss.; C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011; A. FERRARI, *La politica ecclesiastica dell'Italia post-unitaria unitaria: un modello post-Westphaliano*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7, 2013; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiese*, cit., pp. 157 ss.; D. MENOZZI, *Art. 7. Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017, pp. 11 ss..

³⁹ Prima della Legge Sineo si ricordino due importanti riconoscimenti di libertà religiosa, afferenti, però, a culti specifici: da un lato, la Lettera-patente del 17 febbraio 1848, n. 673, diretta ai Valdesi; dall'altro, il Regio Decreto del 29 marzo 1848, n. 688, ed il Decreto Luogotenenziale del 15 aprile 1848, n. 700, diretto agli Israeliti. Con la legge 735/1848, invece, il riconoscimento diviene generalizzato e dà attuazione sia all'art. 1, II° parte, St. Alb., che all'art. 24 St. Alb., per il quale «*tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi*».

⁴⁰ Cfr. A. FERRARI, *La politica ecclesiastica dell'Italia post-unitaria*, cit., pp. 10-11.

⁴¹ Sulla Legge Siccardi, cfr. P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste*, cit., pp. 155 ss.; O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., pp. 33 ss.; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, cit., p. 278; A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia*, cit., pp. 4-5; F. DE GREGORIO, *La legge Siccardi 1013 del 9 aprile 1850 iter storico-politico*,

e crea una giurisdizione unitaria e valida per ogni cittadino. La norma abolisce la competenza civile e penale dei tribunali ecclesiastici⁴², stabilendo che «*gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato*» (art. 3) e che «*le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile sia per le azioni personali che per le reali o miste di qualunque sorta*» (art. 1). Afferma, poi, la competenza esclusiva dei tribunali civili ad applicare le pene stabilite dalle leggi dello Stato; conseguentemente, riserva ai giudici ecclesiastici la comminazione delle sole pene spirituali, che non possono più essere eseguite dall'autorità statale (art. 4)⁴³. Tutto ciò, in stretta applicazione de «*la più intima essenza dell'idea di separazione: la quale sta appunto in questo, che lo Stato non assuma fra i suoi scopi quello di concorrere ad attuare con l'apporto dei suoi apparati legislativi giurisdizionali o esecutivi, il compito ecclesiastico; né esiga che la Chiesa concorra coi suoi mezzi a realizzare il compito statale; ma che entrambi procedano ciascuno per la propria strada, senza interferenze reciproche nei rispettivi campi d'esclusiva competenza*»⁴⁴.

In seguito all'Unità del 1861, la Legge Siccardi, così come tutta la normativa piemontese, si estende all'intero territorio nazionale⁴⁵, consentendo al Regno d'Italia di avere, sin dalla sua nascita, un sistema giurisdizionale uguale per tutti i cittadini. Un sistema che, da un lato non concede spazi civili alle pronunce ecclesiastiche, nemmeno nelle materie storicamente demandate alla *iurisdictio Ecclesiae* come quella matrimoniale, dall'altro si disinteressa della *potestas iudicialis* interna alla Chiesa ed afferente alle sanzioni spirituali (cfr. art. 4 Legge Siccardi).

in ID., *Osservazioni su alcuni temi di storia e diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 61 ss.; C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, cit., pp. 84-85;

⁴² Come rileva Carlo Cardia, «*i tribunali ecclesiastici erano competenti in materia di matrimonio, decime, patronato ecclesiastico, e nelle cause civili nelle quali fosse convenuto un chierico. In materia penale, i giudizi sui reati di eresia, bestemmia, di offesa alla religione erano riservati alle curie vescovili*», C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, cit., p. 84, nt. 35.

⁴³ Per completezza espositiva, si ricordi che l'art. 6 della riferita legge sopprime altresì il diritto di asilo per coloro che si rifugiano nelle chiese ovvero in altri luoghi fino ad allora considerati immuni.

⁴⁴ P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste*, cit., p. 156. Analog., cfr. G. CAPUTO, *Il separatismo cavouriano*, cit.; M. TEDESCHI, *Il sistema separatista*, cit.; F. DE GREGORIO, *La legge Siccardi 1013 del 9 aprile 1850 iter storico-politico*, cit., pp. 65-66.

⁴⁵ Sull'estensione della legislazione piemontese all'Italia unita (c.d. piemontesizzazione d'Italia), cfr. P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste*, cit., pp. 165 ss.; G. D'AMELIO, *La proclamazione dell'Unità d'Italia e i problemi di politica ecclesiastica*, in *La legislazione ecclesiastica*, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, a cura di P.A. D'Avack, pp. 55 ss.; L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 120 ss..

Nella stessa direzione va anche la Legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871, n. 214, nota per aver regolamentato la situazione del papa in seguito alla caduta dello Stato pontificio ed alla conseguente annessione di Roma all'Italia⁴⁶. Questa norma elimina ogni possibile residua intromissione statale nell'esercizio del potere giurisdizionale ecclesiastico tant'è che il suo art. 17 abolisce definitivamente l'appello per abuso, indi priva lo Stato del principale strumento per sindacare qualunque tipologia di provvedimento ecclesiastico, anche di natura strettamente giurisdizionale⁴⁷. Tale scelta evidenzia il deciso, definitivo e formale abbandono di uno dei più importanti diritti maiestatici, tipico degli ordinamenti giurisdizionalisti, ma stridente con quelli separatisti. Ed esalta ancora una volta il mutato rapporto Stato-Chiesa, che porta il comma 2 dello stesso articolo a rimettere al giudice dello Stato ogni valutazione circa l'eventuale rilevanza civile del provvedimento ecclesiastico, che è comunque tendenzialmente esclusa (comma 3)⁴⁸.

Come è facile intuire, l'innovazione separatista in tema di rilevanza secolare della *potestas iudicialis* ecclesiastica e di non ingerenza statale nelle decisioni dei giudici della Chiesa rappresenta una svolta fondata su ragioni molto più profonde della semplice promulgazione di leggi che dispongano in tal senso. In questi anni, l'essenza separatista penetra nella coscienza dello Stato, il quale fa propria la volontà «di distinguere e tener distinta [anzi di «scindere»] l'esperienza di vita nella civitas dalla esperienza di vita nella ecclesia»⁴⁹, superando quella secolare sinergia tra potere temporale e cattolicità. Di questo percorso, i mutamenti nel campo giurisdizionale rappresentano un'importante testimonianza nella misura in cui lo Stato, da un lato, attrae a sé ogni competenza civilmente rilevante, dall'altro lascia alla Chiesa la libertà di esercitare la propria giurisdizione in senso stretto, fondata sul diritto canonico, ma limitandone gli effetti al campo fideistico.

Se l'ordinamento separatista e liberale funge da argine alla rilevanza secolare delle pronunce ecclesiastiche, quello neo-confessionista fascista determina la reviviscenza di una porzione di giurisdizione ecclesiastica civilmente rilevante, senza mai porre in dubbio, però, l'eliminazione

⁴⁶ *Ex multis*, cfr. C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, cit., pp. 171 ss..

⁴⁷ Sull'art. 17 della Legge delle Guarentigie, cfr. P.G. CARON, *L'appello per abuso*, cit., pp. 463 ss.; S. LARICCIA, *Giurisdizione ecclesiastica*, cit., pp. 480-481; O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., pp. 47 ss.; D. MENOZZI, *Art. 7*, cit., p. 22.

⁴⁸ Riferendosi agli atti dell'autorità ecclesiastica, i commi 2 e 3 dell'art. 17, L. 214/1871, affermano: «2. La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. 3. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato».

⁴⁹ P. BELLINI, *La politica ecclesiastica italiana*, cit., p. 15.

dell'appello per abuso. Sullo sfondo, la rinnovata colleganza tra Stato e Chiesa cattolica, che soddisfa i loro opposti interessi⁵⁰ e costituisce l'approdo più maturo di quel percorso di riavvicinamento iniziato nei primi anni del Novecento. Il nuovo sodalizio è suggellato dai Patti Lateranensi del 1929, che chiudono definitivamente la c.d. Questione romana⁵¹ e determinano una rinnovata primazia della Chiesa cattolica, alla quale viene riservata una posizione privilegiata sul piano giuridico e sociale⁵². Tutto ciò, senza mai mettere in discussione alcune delle fondamentali conquiste del separatismo, tra cui il principio della scissione tra le due entità nonché, almeno formalmente, quello di libertà religiosa, che però viene drasticamente ridotto nei fatti⁵³.

Tra i nuovi vantaggi che il fascismo riconosce alla Chiesa, una

⁵⁰ Se da un lato Mussolini individua nel Cattolicesimo un ottimo mezzo politico, tanto da affermare nel Congresso fascista di Roma del 7 novembre del 1921 che «*il Cattolicesimo può essere utilizzato per l'espansione nazionale*», dall'altro la Chiesa intravede nella nuova colleganza con lo Stato l'occasione per recuperare qualche privilegio perso nel periodo liberale, per riconquistare una minima sovranità territoriale e per arrestare l'avanzata del comunismo. Sul rapporto tra fascismo e Chiesa cattolica, cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede. Dalla grande guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari, 1966; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fascismo e i tentativi di conciliazione*, in *La legislazione ecclesiastica*, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, a cura di P.A. D'Avack; A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia*, cit.; M. TEDESCHI, *Fascismo e Chiesa cattolica in Italia*, in ID., *Saggi di diritto ecclesiastico*, cit.; P. BELLINI, *La politica ecclesiastica italiana*, cit.; M. CANONICO, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiese*, cit.

⁵¹ Cfr. C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, cit., pp. 171 ss..

⁵² Più che con gli interventi legislativi, il clima conciliativo «*si determina poco per volta, senza una linea direttiva ben precisa, grazie a contatti personali o ad intese officiose con la S. Sede, attraverso l'ordinaria azione di governo o l'emanaione di semplici circolari ministeriali, istruzioni, comunicati ufficiosi di stampa o l'applicazione di norme ecclesiastiche vigenti, ma non più applicate, o, in alcuni casi, l'adozione di nuovi, specifici provvedimenti legislativi*», F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fascismo e i tentativi di conciliazione*, cit., p. 254.

⁵³ Nel periodo fascista, la riduzione in concreto degli spazi di libertà religiosa è progressiva. Origina dalla qualificazione della Chiesa cattolica come religione di Stato di cui ai Patti Lateranensi e prosegue con la previsione di una norma specifica sui culti acattolici (c.d. Legge sui culti ammessi, 24 giugno 1929, n. 1159), e di un decreto attuativo che riduce di molto i loro spazi di libertà (R.D. 28 febbraio 1930, n. 289). Tutto ciò si riverbera nei campi più disparati. Nel settore penale, il nuovo codice punisce il vilipendio o la bestemmia della sola religione di Stato. In quello amministrativo, il combinato disposto della Legge sui culti ammessi e del T.U. Pubblica Sicurezza limita enormemente la libertà di riunione dei fedeli acattolici (cfr. art. 2 R.D. 289/1930 e art. 18 R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Per alcune confessioni vieta addirittura lo svolgimento di qualsiasi tipologia di rito; ed è il caso non solo dei Pentecostali, con la Circolare Buffarini Guidi, ma anche di Testimoni di Geova e delle Associazioni degli Studenti della Bibbia (anni '39 e '40). Sfocia, infine, nella promulgazione dell'inumana legislazione razziale antisemita, che priverà gli Ebrei di tutto, anche della vita.

posizione importante è occupata proprio dalla rinascita di una porzione di giurisdizione ecclesiastica civilmente rilevante, che si fonda su una base giuridica del tutto nuova. Essa rivive all'interno di un atto internazionale di natura pattizia che, lungi dal ristabilire quel legame tra trono e altare tipico delle epoche pre-separatiste, plasma la nuova amicizia tra Stato e Chiesa cattolica sull'indiscutibile presupposto della loro separazione. In ragione di ciò, ogni concessione alla seconda è frutto di un accordo, di una trattativa tra le parti, e gode tendenzialmente di un campo limitato e ben definito. Cosa che accade anche per la rinata rilevanza secolare delle sentenze ecclesiastiche.

L'art. 34 del Concordato del 1929 riserva a tribunali e dicasteri ecclesiastici la competenza per «*le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato*», prevedendo altresì che le loro pronunce possano penetrare nell'ordinamento civile, a determinate condizioni e all'esito di un procedimento di controllo formale. A prescindere dalle modalità di concreto funzionamento di un sistema ormai superato⁵⁴, l'originaria impostazione concordataria attribuisce ai giudici della Chiesa un potere giurisdizionale esclusivo in una determinata materia, escludendo ogni spazio per la giurisdizione statale. Fa salva, però, la competenza statale in ogni altro ambito, tanto che il combinato disposto degli artt. 1 e 34, Conc. '29, esclude che qualsiasi altra sentenza ecclesiastica possa avere rilevanza nell'ordinamento civile.

Pertanto, se la mentovata reviviscenza di giurisdizione ecclesiastica civilmente rilevante sembra riavvolgere il nastro del passato, l'arretramento è soltanto parziale ed è conseguenza di un patto anche politico, che non determina affatto un complessivo ritorno alla situazione pre-separatista di compenetrazione tra poteri e giurisdizioni. Tanto emerge da una pluralità di elementi, che vanno tutti nella direzione indicata. Innanzitutto, dalla salda competenza dello Stato a giudicare ogni tipo di controversia civilmente rilevante, ad eccezione di una sola materia rigidamente predeterminata nel quadro di un più ampio accordo di diritto internazionale. In secondo luogo, dall'incapacità delle pronunce rese dalla giurisdizione ecclesiastica di produrre effetti secolari⁵⁵, sempre ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 34, Conc. '29. Da ultimo, dall'assenza per lo Stato di un potere di sindacare nel merito le decisioni dei giudici della Chiesa, anche se afferenti a nullità matrimoniali.

⁵⁴ *Ex mutis*, cfr. O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., pp. 71 ss..

⁵⁵ Nonostante l'incapacità a produrre effetti civili, lo Stato si impegna espressamente ad assicurare «*alla Chiesa cattolica il libero esercizio [...] della sua giurisdizione in materia ecclesiastica*» (art. 1, Conc. '29).

4. *Gli spazi di potestas iudicialis canonica matrimoniale nell'ordinamento costituzionale, tra laicità e libertà religiosa*

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si adagia in un nuovo archetipo di ordinamento secolare, dando vita ad una repubblica democratica, plasmata sul modello dello Stato laico sociale. La sua spiccata vena antropocentrica muta l'essenza ed il fine dell'apparato statale, che ora tende a rivestire il ruolo di massimo garante dei diritti e delle libertà del cittadino, anche mediante la ricerca attiva e costante di soluzioni che soddisfino i bisogni dei consociati⁵⁶.

L'evoluzione investe pure la Costituzione del 1948⁵⁷, influenzandone le disposizioni afferenti al religioso. Ciò consente l'emersione di una laicità – assente *per tabulas*, ma presente nello spirito costituzionale, come affermerà molto più tardi la Consulta⁵⁸ – e di una libertà religiosa finalmente mature, declinate in maniera positiva, aperta e plurale; sicuramente molto differenti da quelle ottocentesche⁵⁹ o tipiche di esperienze straniere coeve⁶⁰.

Naturalmente il cambiamento di assetto statale e costituzionale, così come i mutamenti di prospettiva in materia religiosa, non producono effetti immediati. Non determinano l'improvvisa caduta di quella posizione di privilegio, anche sociale, lungamente goduta dalla Chiesa cattolica, per il sol fatto che il nuovo spirito costituzionale disponga in tal senso. Anzi, negli anni

⁵⁶ Cfr. P. LILLO, *Diritti fondamentali e principi costituzionali*, in AA. VV., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, CEDAM, Padova, 2000, p. 1122, che parla di «funzionalizzazione della sovranità statale alla realizzazione e alla salvaguardia delle libertà fondamentali della persona umana»; A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci, Roma, 2012, p. 41; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 98-99.

⁵⁷ Cfr. R. BOTTA (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, ESI, Napoli, 2006; G. TESAURO, *Corte costituzionale e libertà religiosa*, in *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, Atti del convegno (Senato della Repubblica 5 maggio 2016), a cura di R. Benigni, Prefazione di G. Napolitano, p. 55.

⁵⁸ Cfr. Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, che definisce la laicità «uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale».

⁵⁹ Emblematico il caso della nuova libertà religiosa, la quale si distacca dall'impostazione ottocentesca che tende a tutelarla soltanto in negativo, ossia come spazio da preservare al cittadino, ed assume una veste antropocentrica, che ne allarga gli orizzonti (cfr. A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia*, cit., pp. 41, 50) preservando tutti quei comportamenti che ne costituiscono pratica attuazione, anche in pubblico (cfr. L. MUSSELLI, *Libertà religiosa e di coscienza*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, IV ed., vol. IX, UTET, Torino, 1994, p. 222). In argom., cfr. P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, Giuffrè, Milano, 1984; C. CARDIA, *Stato laico*, cit..

⁶⁰ L'esempio classico è la Francia che, in attuazione della *laïcité*, cerca di eliminare la religione da ogni spazio pubblico e di ridurre l'esperienza religiosa individuale alla sola sfera privata.

immediatamente successivi alla promulgazione della Carta fondamentale, il *favor* strisciante per tale confessione continua ad emergere in vari momenti, anche altissimi. Caratterizza il dibattito in sede di Assemblea costituente, influenza la redazione e l'interpretazione di alcune disposizioni costituzionali⁶¹, legittima la persistente vigenza di discipline meno favorevoli per gli acattolici⁶², condiziona la coscienza generale dei cittadini⁶³. Insomma, incide in vario modo su tutto il periodo immediatamente successivo alla promulgazione della Costituzione (c.d. periodo di eversione costituzionale), nel quale secondo autorevole dottrina persiste ancora un regime quasi confessionale⁶⁴.

Come è ragionevole supporre, all'interno di una realtà socio-giuridica di tal tipo, ancora fortemente legata alla primazia del Cattolicesimo, le norme concordatarie che attribuiscono ai tribunali della Chiesa il potere di decidere in via esclusiva e con effetti nell'ordinamento secolare le controversie sorte in alcune materie predeterminate non trovano opposizioni particolari, né in dottrina, né tantomeno in giurisprudenza⁶⁵. Ragion per cui, continuano a vivere assolutamente indisturbate.

La situazione muta nei decenni successivi, in seguito al rafforzamento giuridico e sociale di quei principi di laicità e libertà religiosa rimasti precedentemente imbrigliati in un sistema che attribuiva loro un'effettività

⁶¹ Si ricordi, in particolare, il dibattito in Assemblea costituente sulla redazione dell'art. 8 Cost., conclusosi con la vittoria di una formula che legittima possibili trattamenti di favore per la Chiesa cattolica (cfr. A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia*, cit., p. 49; M. MADONNA, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, Libellula, Tricase, 2012, pp. 50-51; P. CARETTI, *Art. 8. Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2017, pp. 36-37). Nonché le discussioni ermeneutiche sulla qualificazione dell'art. 19 Cost., che negli anni immediatamente successivi alla Costituzione viene ritenuta una norma meramente programmatica, priva di immediata precettività. Cfr. M. MADONNA, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 55-56; G. AMATO, *La libertà religiosa nell'attuale scenario internazionale*, in *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, Atti del convegno (Senato della Repubblica 5 maggio 2016), a cura di R. Benigni, *Prefazione* di G. Napolitano, p. 38. In giurispr., cfr. Cass., Sez. Un., 7 febbraio 1948.

⁶² Tra queste la persistente vigenza di molte norme (anche penali) che favoriscono la Chiesa cattolica; oppure, la perpetuata applicazione a svantaggio degli acattolici di leggi ed atti amministrativi che contrastano con i diritti e le libertà previsti in Costituzione.

⁶³ Emblematiche la generale aversione all'ateismo e la persistente diffidenza nei confronti degli acattolici, fenomeni che sfociano nella diffusa solidarietà a quel vescovo che aveva condannato pubblicamente la scelta di una coppia di sposarsi con il solo rito civile.

⁶⁴ Cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia*, cit., pp. 311 ss.; S. LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in «Dir. eccl.», parte I, fasc. 2, 1995, pp. 389 ss.; A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia*, cit., pp. 53 ss.; M. MADONNA, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, cit., pp. 54-55; D. MENOZZI, *Art. 7*, cit., pp. 103 ss..

⁶⁵ Cfr. Cass., 23 ottobre 1964, n. 2651; Cass., 8 aprile 1981, n. 2011.

scarsissima, se non del tutto nulla. Dagli anni Sessanta del secolo scorso⁶⁶, gli interventi del legislatore e dei giudici costituzionali⁶⁷, uniti alle nuove posizioni di papa Paolo VI⁶⁸ e del Concilio Vaticano II⁶⁹ in tema di rapporto Stato-Chiesa e di libertà connesse alla religione⁷⁰, determinano la progressiva diffusione di questi corollari, sia nell'ordinamento, che nella coscienza di una società ancora convintamente cattolica e fortemente condizionata dalle posizioni della Chiesa. Ed incentivano altresì la creazione di un sostrato politico e culturale capace di stimolare l'apertura di quel lungo processo di riforma del testo concordatario⁷¹, che si concluderà soltanto circa venti anni dopo.

Nel 1984, nel dichiarato intento di adeguare il Concordato allo spirito costituzionale ed agli insegnamenti del Concilio Vaticano II⁷², l'Accordo di Villa Madama riforma il testo pattizio vigente tra Italia e Santa Sede, cancellando le sue disposizioni più marcatamente anacronistiche e con essi contrastanti. Tra queste, il vecchio art. 34, sostituito da una norma

⁶⁶ Cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia*, cit., pp. 315 ss..

⁶⁷ Cfr. G. TESAURO, *Corte costituzionale e libertà religiosa*, cit.; S. LARICCIA, *Il decennio 1958-1968: un decennio importante per la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 17, 2018, pp. 5, 18 ss..

⁶⁸ Cfr. C. CARDIA – R. BENIGNI (a cura di), *50 Anni dalla Populorum Progressio. Paolo VI. Il Papa della modernità. Giustizia tra i popoli e amore per l'Italia*, Atti del convegno (Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura, 8 novembre 2017), Roma TrE-Press, Roma, 2018.

⁶⁹ Cfr. F. DE GREGORIO, *Il Concilio Vaticano II e la libertà religiosa*, e G. ZIZOLA, *Il Concilio Vaticano II. Appunti per un bilancio*, entrambi in F. DE GREGORIO, *Variazioni sul tema della laicità. Dialogando a proposito di alcuni principi del Concilio Vaticano II e della libertà religiosa. Un dibattito storico-culturale ancora aperto*, Aracne, Roma, 2006.

⁷⁰ Cfr. G. LEZIROLI, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 133 ss.; S. LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, cit., p. 390; M. MADONNA, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, cit., pp. 61 ss.; G. DALLA TORRE, *Libertà religiosa*, in ID., *Il punto. Etica, Politica, Diritto*, Studium, Roma, 2016, pp. 46-47; Card. G. BETORI, *Magistero della Chiesa e libertà religiosa: evoluzione e impegno attuale*, in *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, Atti del convegno (Senato della Repubblica 5 maggio 2016), a cura di R. Benigni, *Prefazione* di G. Napolitano, p. 50; S. LARICCIA, *Il decennio 1958-1968*, cit., pp. 13 ss..

⁷¹ Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Lo scenario politico e culturale della Revisione*, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), *Agostino Casaroli: lo sguardo lungo della Chiesa*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 89 ss.; S. LARICCIA, *Il decennio 1958-1968*, cit., pp. 20 ss.. Limitatamente ai mutamenti interni alla cattolicità, cfr. G. DALLA TORRE, *I cattolici italiani e la riforma concordataria del 1984*, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), *Agostino Casaroli: lo sguardo lungo della Chiesa*, cit., pp. 97 ss.. Nel suo diario privato, il politico socialista Pietro Nenni ricorda che, nel corso di un incontro con papa Paolo VI dell'aprile 1965, anche il pontefice propende per la revisione del Concordato. Posizione confermata nel marzo 1966, nel corso di una visita di Paolo VI al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.

⁷² «La Santa Sede e la Repubblica italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II» (cfr. primo considerando dell'Accordo del 1984).

che apporta cambiamenti dirompenti in tema di giurisdizione ecclesiastica civilmente rilevante.

L'art. 8, comma 2, dell'Accordo prevede la possibilità per «*le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo*», di essere dichiarate efficaci nell'ordinamento italiano, con sentenza della Corte d'appello competente, resa su domanda di parte, dopo aver controllato la sussistenza di alcune condizioni predeterminate⁷³. La disposizione presenta subito un duplice pregio. Da un lato, elimina la competenza esclusiva dei giudici della Chiesa in materia di nullità del matrimonio concordatario⁷⁴, creando un sistema di doppia concorrente giurisdizionale⁷⁵, che consente a chiunque voglia ottenere una simile pronuncia di adire tanto il giudice confessionale, quanto quello statale, al ricorrere delle condizioni previste dal

⁷³ Il testo concordatario richiede le seguenti condizioni: l'afferenza della pronuncia ecclesiastica ad un matrimonio c.d. concordatario; il rispetto nel corso del procedimento canonico del diritto di difesa delle parti, interpretato alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano; la ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla legge italiana per dichiarare l'efficacia interna di sentenze straniere.

⁷⁴ Sull'eliminazione o meno della giurisdizione ecclesiastica esclusiva in tema di nullità matrimoniale la dottrina è stata lungamente divisa. Da una parte, i sostenitori della sua persistenza, i quali facevano principalmente riferimento all'origine tutta canonica del vincolo matrimoniale, la quale si sarebbe riverberata sull'individuazione del giudice dotato di giurisdizione. Dall'altra, i fautori della sua eliminazione, che fondavano la loro tesi su una pluralità di elementi: l'origine contemporaneamente canonica e civile del vincolo, giusta l'intervenuta trascrizione del matrimonio concordatario; la mancata riproduzione di una riserva espressa nel Nuovo Accordo; l'abrogazione delle disposizioni del vecchio Concordato non espressamente riprodotte nel testo del 1984 (art. 13, Accordo '84); la sussistenza tra le condizioni da verificare per la delibazione della sentenza canonica della sua non contrarietà ad altra pronuncia resa dal giudice italiano e la non contestuale pendenza innanzi a tale giudice di un giudizio tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto (art. 797, nn. 5 e 6, c.p.c., il quale, nonostante sia stato abrogato dalla L. 218/1995, è dichiarato – da costante giurisprudenza di legittimità – ultra-attivo dopo la sua abrogazione, «*almeno in riferimento alle delibazioni delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*»: *ex multis*, cfr. Cass., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809; analog. Cass., Sez. I, 10 maggio 2006, n. 10796). La controversia viene risolta dalla Corte di Cassazione, che si pronuncia in favore dell'abrogazione della giurisdizione esclusiva (cfr. Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1993, n. 1824; Cass., Sez. I, 18 aprile 1997, n. 3345; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809). Ciò nonostante la Corte costituzionale, e con essa parte della dottrina, sono di contrario avviso: in giurispr., cfr. Corte cost., 1° dicembre 1993, n. 421; in dottr., cfr. R. COPPOLA, *Rapporti tra giurisdizione civile ed ecclesiastica*, in C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 265 ss..

⁷⁵ Cfr. C. CARDIA, *Matrimonio concordatario. Nuovo equilibrio tra ordinamenti*, in G. DALLA TORRE – C. GULLO – G. BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, L.E.V., Città del Vaticano, 2012, pp. 181 ss..

Codice civile. Dall'altro, sopprime il recepimento automatico ed officioso delle pronunce canoniche di nullità, sostituendolo con un *iter* che necessita dell'istanza di almeno una delle parti interessate. Fa salva, però, la possibilità per alcune pronunce ecclesiastiche di generare, a determinate condizioni, effetti nell'ordinamento secolare.

Proprio la mancata radicale caducazione della rilevanza civile delle pronunce canoniche potrebbe apparire agli occhi di alcuni la dimostrazione dell'incompletezza dell'aggiornamento del testo pattizio ai principi costituzionali e conciliari. In realtà, così non è. Anzi, una valutazione di tal tipo risulta affrettata e riduttiva, certamente bisognosa di essere calmierata dai concetti di laicità e libertà religiosa vigenti nel nostro ordinamento.

Muovendo dalle parole della Corte costituzionale, «*il principio di laicità [...] implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale*»⁷⁶. Tale definizione, oltre a tradursi nell'apertura ad ogni possibile posizione sulla fenomenologia religiosa, pure atea o agnostica, implica – dal punto di vista pratico – l'impegno dello Stato nel cercare di soddisfare ogni lecito bisogno religioso o areligioso del consociato⁷⁷. Ad essa si affianca la libertà religiosa, che pure viene vissuta in un'ottica pluralista e finalmente positiva: vale a dire, non più finalizzata ad individuare e positivizzare quei divieti che dovrebbero garantirne il godimento, ma funzionalizzata a fornire all'individuo gli strumenti di cui necessita per vivere un'esperienza religiosa piena ed appagante, qualora richiesta⁷⁸.

Sulla scorta di tali precisazioni, ogni giudizio di valore sull'art. 8,

⁷⁶ Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203. In dottr., tra i tanti, cfr. C. CARDIA, *Stato laico*, cit.; S. LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, cit.; M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello stato democratico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996; P. CAVANA, *Interpretazioni della laicità: esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, AVE, Roma, 1998; S. DOMIANELLO, *Sulla laicità nella costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999; C. MIRABELLI, *Prospettive del principio di laicità*, in «Quad. dir. e pol. eccl.», n. 2, 2001; F. FINOCCHIARO, *Alle origini della laicità statale*, in «Dir. eccl.», fasc. 4, 2002; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in G. PRETEROSI (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Laterza, Roma-Bari, 2005; C. CARDIA, *Le sfide della laicità*, cit.; M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, II ed., Il Ponte, Firenze, 2009.

⁷⁷ «*Parlare di laicità dello stato non vuol dire che lo Stato-comunità non possa e non debba essere carico di valori religiosi [...]. Certo, il concetto di laicità dello Stato non esclude la presenza di valori religiosi nella comunità*», S. LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, cit., p. 387.

⁷⁸ Nella sterminatezza dei lavori sul tema, ci si limita a richiamare una delle opere più recenti che consente di cogliere a pieno il concetto di libertà religiosa positiva: *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, Atti del convegno (Senato della Repubblica 5 maggio 2016), a cura di R. Benigni, *Prefazione* di G. Napolitano.

comma 2, dell'Accordo muta. Il sistema derivato dalle modifiche del 1984, lungi dall'entrare in contrasto con i corollari suddetti, ne costituisce un evidente mezzo di attuazione e concretizzazione. Infatti, da un lato assicura al consociato la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria cattolica per ottenere una pronuncia sulla validità o meno del vincolo matrimoniale efficace nel solo ordinamento canonico; dall'altro, gli riconosce la facoltà di instaurare un particolare procedimento civile che gli consenta di far entrare detta sentenza nell'ordinamento secolare; dall'altro ancora, gli fornisce il diritto di adire sin dall'origine soltanto il giudice dello Stato per ottenere una pronuncia sull'eventuale nullità, che avrà un'efficacia meramente civile. Pertanto, tutela la libertà religiosa del cattolico che voglia farsi giudicare dalla sola autorità canonica o che voglia dare rilevanza civile al provvedimento confessionale ottenuto. Ma garantisce altresì la libertà del credente di non adire necessariamente i tribunali ecclesiastici o, ancor di più, quella di colui che abbia mutato le proprie convinzioni religiose dopo essersi sposato con rito concordatario, indi non voglia più sottoporsi al giudizio di una Corte che rappresenta una confessione che nel frattempo ha ripudiato⁷⁹. Tutto ciò, nell'ampia cornice del principio di laicità, che – sancisce la Consulta – *«implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni»*⁸⁰.

In base alle considerazioni esposte, la persistente vigenza di una porzione di giurisdizione ecclesiastica con possibile rilevanza civile non tradisce i principi di laicità e libertà religiosa. Così come non li rinnega la previsione di un'eventuale efficacia civile per le sole pronunce canoniche, e non anche per quelle rese da altre confessioni, giusta le motivazioni storiche e giuridiche che sorreggono tale scelta. Per le prime, riveste un ruolo fondamentale la secolare vicinanza tra società italiana e Cattolicesimo⁸¹, che persiste ancora oggi e rappresenta tuttora una valida spinta al mantenimento di un sistema che consenta l'ingresso di alcune pronunce canoniche nell'ordinamento secolare. E ciò, non per un'ingiusta ed impensabile reviviscenza dell'ormai superato criterio che giustifica trattamenti differenziati tra confessioni più o meno numerose, bensì per assecondare le istanze dei vari cittadini cattolici

⁷⁹ Cfr. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 396. In argom., si ricordi la recentissima pronuncia della Cass., Sez. VI, 9 marzo 2018, n. 5670, che afferma l'inesistenza nell'ordinamento italiano del diritto del coniuge cattolico praticante di sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la questione dello scioglimento del vincolo matrimoniale. E questo, anche per non limitare lo *ius poenitendi* o la riservatezza delle scelte religiose dell'altro coniuge.

⁸⁰ Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203.

⁸¹ Cfr. G.B. VARNIER (a cura di), *Fattore religioso, ordinamenti e identità nazionale nell'Italia che cambia*, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova, 2004; C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010; S. FERRARI, *Diritto e religione nella storia d'Europa*, cit..

che, ancora oggi, vogliono sottoporsi al giudizio dell'autorità confessionale in cui credono. Per le altre, è assorbente il richiamo alla strutturazione della cattolicità, debitamente evidenziata dall'art. 7, comma 1, Cost., che «*considera la Chiesa cattolica come un ordinamento primario, sovrano e indipendente*»⁸², cioè come «*una istituzione con tutti i caratteri e tutte le funzioni fondamentali di un ordinamento giuridico autonomo*»⁸³.

Ma vi è di più. Il legame che sussiste tra il sistema del 1984 ed i mentovati principi di laicità e libertà religiosa determina anche un altro importante effetto. Con discreta probabilità, esso incarna una delle ragioni più forti per le quali siffatto modello non ha mai avvertito l'esigenza di adeguarsi alle modifiche sul metodo di recepimento delle sentenze straniere in Italia, di cui alla riforma del sistema di diritto internazionale privato e, successivamente, ai Regolamenti UE.

L'affermazione che precede necessita di essere approfondita. In accoglimento delle tesi internazionaliste sull'eliminazione degli ostacoli al commercio internazionale ed alla libera circolazione dei valori giuridici e dei provvedimenti giudiziari⁸⁴, la legge 31 maggio 1995, n. 218 determina il generale passaggio da un modello che condiziona il recepimento delle pronunce straniere all'esito di un preventivo giudizio di verifica condotto dal giudice nazionale, ad un altro che riconosce loro efficacia automatica, al ricorrere di alcuni requisiti prestabiliti, della cui sussistenza può eventualmente chiedersi un accertamento pretorio *ex post*⁸⁵. Analogamente nello spazio UE, in relazione alla materia matrimoniale, prima il Regolamento Bruxelles II⁸⁶, poi Bruxelles II bis⁸⁷, che abroga il precedente, fissano il principio del riconoscimento automatico delle decisioni rese dai giudici di uno Stato membro, al ricorrere di determinate condizioni e sempre salva la possibilità

⁸² C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 260.

⁸³ *Atti dell'Assemblea Costituente*, 21 novembre 1946, p. 419, intervento on. Giuseppe Dossetti. Nel prosieguo del suo intervento, il costituente sottolinea come la dottrina abbia concordemente attribuito alla Chiesa la natura di ordinamento originario e sovrano.

⁸⁴ «*Nell'elenco degli intralci, gli studiosi di diritto internazionale-privato annoveravano di solito, e in veste di capofila, proprio il giudizio di delibazione che, in quel tipo di prospettiva, compariva ormai come un tentativo anacronistico di sottrarsi al diritto convenzionale o come un inutile aggravamento procedurale dello stesso*», M.C. FOLLIERO, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e diritto internazionale privato*, EDISUD, Salerno, 1996, p. 59.

⁸⁵ Artt. 64 ss.. In argom., cfr. C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. III, XXV ed., Giappichelli, Torino, 2016, pp. 391 ss..

⁸⁶ Artt. 14 ss., Regolamento (CE), n. 1347/2000, 29 maggio 2000.

⁸⁷ Artt. 21 ss., Regolamento (CE), n. 2201/2003, 27 novembre 2003. Si ricordi, inoltre, che tale Regolamento sostituisce Bruxelles II, che pertanto è abrogato (cfr. Considerando n. 28).

di contestazione⁸⁸. Principio indirettamente confermato dal Regolamento Roma III, che instaura invece una cooperazione rafforzata ex art. 20 TUE in tema di divorzio e separazione, vincolante per i soli Stati che hanno deciso di parteciparvi⁸⁹.

I rovesciamenti di prospettiva non investono le pronunce canoniche di nullità matrimoniale, che continuano ad essere assoggettate al procedimento di delibazione. Infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge 218, la riforma del sistema di diritto internazionale privato «non pregiudica [pregiudicano] l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia»; indi, non travolge quanto pattiziamente previsto dall'Accordo del 1984. Similmente, l'art. 40 del vecchio Bruxelles II e l'art. 63 del vigente Bruxelles II bis salvano espressamente il contenuto del Concordato modificato, che quindi non subisce i loro effetti circa il recepimento automatico delle sentenze⁹⁰.

Se questo è il quadro di diritto positivo generale, almeno fino ad ora, non si ravvisa alcuna richiesta di revisione del sistema di recepimento previa delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale fissato pattiziamente dalle Alte Parti contraenti, entrambe probabilmente consapevoli dell'apprezzabile coordinamento tra esigenze religiose e costituzionali raggiunte dal Concordato riformato.

5. (Segue) *Le recenti innovazioni e i nuovi scenari di interazione*

Completano il nostro discorso sull'interazione tra giurisdizione ecclesiastica e ordinamento secolare due brevi considerazioni, che evidenziano gli argini che lo Stato erge nei confronti di alcune sentenze ecclesiastiche di nullità le quali, se deliberate, metterebbero in crisi la *ratio* di laicità e libertà religiosa sottesa al sistema delineato, accettandone invece le storture.

La prima. È ben possibile che, per il medesimo rapporto matrimoniale, gli interessati ottengano una prima pronuncia di cessazione degli effetti

⁸⁸ Il modello vale anche per la più generale materia civile e commerciale, nella quale i vecchi artt. 33 ss. del Regolamento (CE), n. 44/2001, 22 dicembre 2000, (c.d. Bruxelles I) sono ora sostituiti dagli artt. 36 ss. del Regolamento (UE) n. 1215/2012, 12 dicembre 2012, (c.d. Bruxelles I bis), che ha abrogato il precedente (art. 80).

⁸⁹ Il Regolamento (UE), n. 1259/2010, 20 dicembre 2010, trova applicazione dal 21 giugno 2012 ed obbliga i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria.

⁹⁰ Limitatamente all'ambito in cui trova applicazione, ossia ai giudizi di separazione e divorzio, anche Roma III fa salvi gli effetti di alcune convenzioni internazionali di cui sono parti uno o più Stati membri (art. 19).

civili del matrimonio (c.d. divorzio), resa dal tribunale statale, seguita da una sentenza canonica di nullità matrimoniale, pronunciata dai giudici della Chiesa. In passato, sul presupposto che la sentenza canonica di nullità caducasse il matrimonio dalle fondamenta rilevandone un vizio originario, la Corte di Cassazione abbracciava l'indirizzo per il quale la successiva deliberazione di una pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale avrebbe travolto la precedente sentenza di divorzio, assorbendone tutti gli effetti e le statuizioni⁹¹. Ragion per cui, non era raro il caso di colui che, condannato con sentenza di divorzio al pagamento di alcune somme a vantaggio dell'ex coniuge, adiva i tribunali ecclesiastici all'esclusivo fine di ottenere una sentenza di nullità da deliberare⁹². E ciò, anche in considerazione del fatto che, molto verosimilmente, dalla deliberazione sarebbe derivato un provvedimento economico di entità decisamente inferiore, se non pari a zero⁹³. Con un'importante sentenza del 2001, che completa un'altra pronuncia del 1997⁹⁴, gli Ermellini risolvono l'evidente situazione di iniquità precedentemente esposta affermando il seguente principio: «una

⁹¹ *Ex multis*, cfr. Cass., 9 ottobre 1974, n. 2724; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 1975, n. 3275; Cass., Sez. I, 3 novembre 1988, n. 5923. In dottr., cfr. C.M. BIANCA, *Art. 117*, in L. CARRARO – G. OPPO – A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, vol. I, t. I, CEDAM, Padova, 1977.

⁹² Cfr. D. DURISOTTO, *Nullità canoniche e divorzio. Percorsi dottrinali e giurisprudenziali*, in «Arch. Giur.», fasc. 2, vol. CCXXV, STEM Mucchi, Modena, 2005, pp. 279 ss.; R. BOTTA, *I limiti degli sforzi interpretativi compiuti dalla Cassazione*, in S. DOMIANELLO (a cura di), *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari. De iure condito e de iure condendo*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 45 ss..

⁹³ La diffusa convinzione di ottenere un provvedimento economicamente più favorevole ha ragioni giuridiche ben precise. Ancorché in tempi recentissimi si registri una tumultuosa situazione in seno alla Suprema Corte sull'individuazione dei criteri sui quali parametrare l'assegno divorzile, in quel periodo tutta la giurisprudenza era ferma nella sua commisurazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Di contro, in ipotesi di deliberazione di una sentenza canonica di nullità matrimoniale, sia i provvedimenti economici provvisori presi dalla Corte d'appello delibante, che quelli definitivi presi dal giudice competente in materia, sarebbero stati parametrati – e lo sono tuttora – agli artt. 129 e 129 bis c.c., afferenti al matrimonio putativo. Il primo disciplina il caso della buona fede di entrambi i coniugi e prevede un'indennità che può avere una durata massima di tre anni; il secondo regola l'ipotesi della malafede di uno dei due, il quale dovrà all'altro una «congrua indennità» pari almeno al mantenimento per tre anni, nonché a prestargli gli alimenti, in mancanza di altri obbligati. Sulle ragioni del diverso regime patrimoniale, cfr. P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, III ed., Giappichelli, Torino, 2002, pp. 167 ss..

⁹⁴ Cass., Sez. I, 18 aprile 1997, n. 3345: «la sentenza di divorzio contiene una implicita valutazione della validità del vincolo, nei limiti di un accertamento incidentale ed ai soli fini del decidere». Ciò «rende applicabile il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e dunque la sentenza ecclesiastica non travolge più la sentenza di divorzio».

volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 c.c. anche nel caso in cui ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio»⁹⁵. Aldilà delle complicate – e, da alcuni, contestate – giustificazioni giuridiche che la sorreggono⁹⁶, in attesa di un intervento normativo risolutore, tale pronuncia ristabilisce sicuramente la giustizia nel senso più puro del termine, ed aiuta a superare una di quelle storture a cui si è accennato in precedenza⁹⁷.

La seconda, invece, attiene alla delibabilità o meno di una sentenza canonica di nullità matrimoniale afferente ad un rapporto coniugale di lunga durata. La questione nasce dall'assenza nell'ordinamento canonico di un termine decadenziale per la proposizione dell'azione di nullità⁹⁸; ragion per cui, anche un matrimonio molto risalente, viziato nell'atto originario, può essere invalidato in ogni tempo. Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione si è interrogata lungamente, assumendo posizioni altalenanti, ma tendenzialmente favorevoli alla delibazione di tali sentenze⁹⁹.

⁹⁵ Cass., Sez. I, 23 marzo 2001, n. 4202.

⁹⁶ Muovendo dall'assenza di principi concordatari che impediscano la piena operatività dell'art. 2909 c.c., la Corte di Cassazione afferma che l'intervenuta attribuzione di un assegno divorzile con sentenza di divorzio passata in giudicato è una spettanza che «non può essere rimessa in discussione – al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. – fra le stesse parti». Pertanto, «ove su tale statuizione si sia formato il giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., questo resta intangibile, in forza dell'art. 2909 c.c.». La Corte fa salve entrambe le sentenze, ma impedisce alla pronuncia canonica successivamente delibata di travolgere le statuizioni economiche previste da quella civile già passata in giudicato. In argom., cfr. L. DE LUCA, *Cessazione degli effetti civili e successiva delibazione di sentenza canonica relativa alla invalidità dello stesso matrimonio*, in C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, cit., pp. 307 ss.; D. DURISOTTO, *Nullità canoniche e divorzio*, cit., pp. 306 ss., il quale riporta anche le principali posizioni critiche avverso la sentenza in oggetto.

⁹⁷ L'orientamento del 2001 è stato più volte confermato dalla Suprema Corte: Cass., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4795; Cass., Sez. I, 18 settembre 2013, n. 21331. Diverso il caso delle statuizioni patrimoniali adottate in sede di separazione personale dei coniugi, che invece vengono travolte dalla successiva delibazione della sentenza di nullità canonica. In argom., cfr. Cass., Sez. I, 11 maggio 2018, n. 11553; in dottr. cfr. contributo di R. BENIGNI presente in questo volume.

⁹⁸ Cfr. P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, cit., p. 157.

⁹⁹ La diatriba sul tema è annosa. Nel 1987, la Corte di Cassazione tenta un primo mutamento di prospettiva, ritenendo contraria all'ordine pubblico quella sentenza ecclesiastica che dichiara nullo un matrimonio celebrato molti anni prima (Cass., Sez. I, 18 giugno 1987, n. 5354; Cass., Sez. I, 3 luglio 1987, n. 5823). Le sue determinazioni sono presto sovvertite dalle Sezioni Unite del 1988, per le quali la riferita preclusione non è «espressione di principi

Dal 2011, invece, si registra un deciso *revirement* dei giudici di legittimità, che erigono un rigido muro all'ingresso delle sentenze canoniche che invalidano matrimoni di lunga data, ritenendole contrarie all'ordine pubblico. «*La prolungata convivenza – affermano – deve [...] considerarsi come manifestazione della volontà di accettazione del rapporto, che è incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimmetterlo in discussione, travolgendo i diritti derivanti dal matrimonio dichiarato nullo*»¹⁰⁰. Pertanto, «*è ostativa alla delibazione [...] la convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio e non la semplice durata del matrimonio medesimo*»¹⁰¹, circostanza questa che esalta e centralizza il concetto di matrimonio-rapporto. Completano il mutamento le Sezioni Unite del 2014¹⁰² le quali, da un lato, definiscono i contorni del concetto di *convivenza come coniugi*, valorizzando sia l'elemento della vita coniugale comune, stabile e continua, che l'importanza dei diritti, dei doveri e delle responsabilità da essa derivanti, anche nei confronti dell'eventuale prole; dall'altro, precisano che tale forma di convivenza «*protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio [...] è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, [...] è ostativa [...] alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici*». Benché ancora contestato da alcuni, anche l'orientamento appena esposto si fa portatore delle istanze provenienti dalla coscienza civile, che – come rileva Carlo Cardia – «*non ammette che un matrimonio durato a lungo possa essere dichiarato nullo per ragioni che spesso sfuggono ad una verifica oggettiva, e*

o di regole con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l'istituto del matrimonio», motivo per cui non si ritiene che la «*stabilità del vincolo [...] impedisce di dare rilievo al difetto genetico dell'atto costitutivo*» (Cass., Sez. Un., 20 luglio 1988, n. 4700). Nel 2003, un altro tentativo di tutelare il matrimonio con convivenza pluriennale (Cass., Sez. I, 6 marzo 2003, n. 3339), smentito però da un nuovo intervento delle Supremo Consesso che, distinguendo tra incompatibilità assolute e relative, ritiene delibabili le pronunce canoniche di nullità anche se afferenti ad un matrimonio molto risalente (Cass., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809). In argom., cfr. C. CARDIA, *Matrimonio concordatario*, cit., pp. 189 ss.; N. MARCHEI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), gennaio 2012, pp. 7 ss.; N. COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), n. 26, 2014, pp. 8 ss.

¹⁰⁰ Cass., Sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343. Analog., Cass., 8 febbraio 2012, n. 1780.

¹⁰¹ Cass., Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9844.

¹⁰² Cfr. Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379. Analog., Cass., Sez. VI, 15 maggio 2018, n. 11808.

*non sono percepite da coloro che fanno parte della famiglia*¹⁰³. Così facendo la Corte tende a ricondurre l'interazione tra giurisdizione ecclesiastica e ordinamento secolare nei ranghi della ragionevolezza e del rispetto dei principi di laicità e libertà religiosa, evitando lo sfruttamento per fini poco nobili delle fragilità di un sistema che persegue tutt'altre finalità¹⁰⁴.

Sia consentito concludere con una notazione, che si lega a doppio filo con quanto esposto in premessa. A dispetto di quanti ritengano perente il tema dell'interazione tra giurisdizione ecclesiastica e diritti dello Stato, in seguito al *Motu Proprio* di papa Francesco dell'8 dicembre 2015, che introduce per alcune cause di nullità matrimoniale un processo più snello e veloce, da svolgersi innanzi al vescovo e non davanti ad un vero e proprio organo giurisdizionale, si aprono nuovi spazi di indagine sulla natura (giudiziale o meno) del provvedimento che ne viene fuori, sulla sua eventuale delibabilità e, in caso positivo, sui nuovi paradigmi di interazione tra questa nuova forma di giurisdizione ecclesiastica ed i diritti dello Stato. Ed è recentissima la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, per la prima volta in Italia, affronta il problema della delibazione di un provvedimento che scaturisce da *processus brevior*, esprimendo tra l'altro parere positivo alla sua delibazione¹⁰⁵. Naturalmente, le speculazioni giuridiche non potranno fermarsi al contenuto del riferito pronunciamento, soprattutto perché la Corte salentina affronta il problema solo implicitamente, senza fornire alcuna motivazione sul punto ed accogliendo una domanda di delibazione proposta congiuntamente da entrambi i coniugi, quindi in presenza di una pacifica ed univoca volontà. Ciò che rileva è altro: a prescindere dalla soluzione concretamente adottata, la pronuncia in oggetto evidenzia in maniera lampante la persistente attualità di uno spazio di profonda riflessione dedicato all'interazione tra giurisdizione ecclesiastica e diritti dello Stato. Spazio che non sembra destinato ad esaurirsi, almeno nel prossimo futuro.

¹⁰³ C. CARDIA, *Matrimonio concordatario*, cit., p. 198.

¹⁰⁴ Esemplificando, si faccia l'ipotesi – nient'affatto fantasiosa – di un matrimonio-rapporto caratterizzato da una convivenza trentennale, stabile e pacifica, di cui si chiede la nullità canonica e la conseguente delibazione della pronuncia che la dichiara al solo fine di evitare le più gravose conseguenze patrimoniali che potrebbero derivare da un eventuale giudizio civile di divorzio.

¹⁰⁵ Cfr. Corte d'appello di Lecce, 2 febbraio 2018, n. 7.